

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Tutela Ambientale
Centro Servizi I
Via Forte Marghera n. 191
30173 – MESTRE (VE)

e p.c.
comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it

Spett.le
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE
Piazza XVIII Giugno n. 1
30024 – MUSILE DI PIAVE (VE)

Osservazioni alla richiesta della Società Agricola San Marco S.r.l.s. di modifica sostanziale alla Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione n. 1277/2022 della Città Metropolitana di Venezia per allevamento intensivo di galline ovaiole

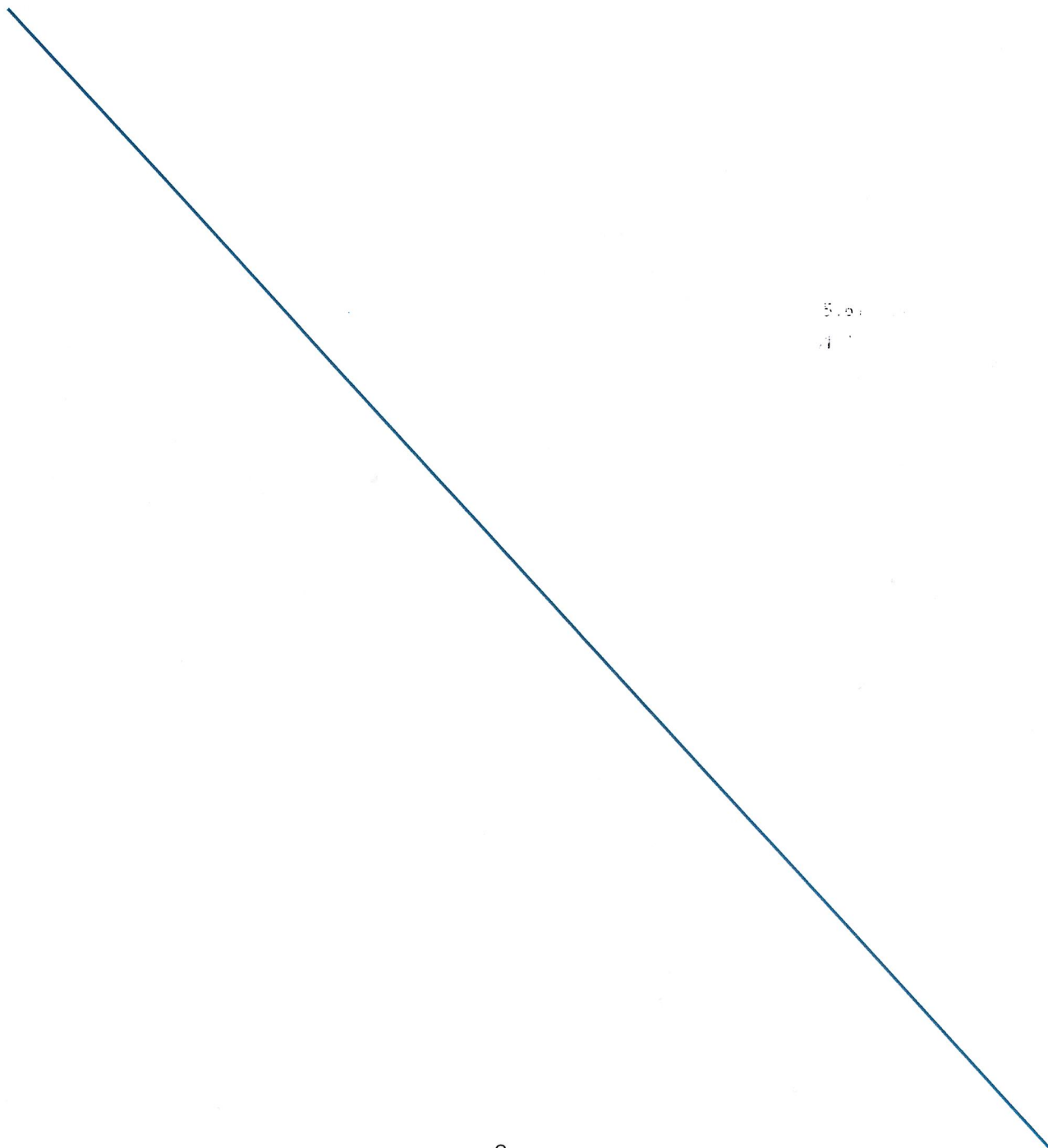
I sottoscritti **Lessi Galiano**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, **Lessi Dimitri**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, **Celeghin Lorella**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, **Lessi Gianluca**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, **Salmasi Nicoletta**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, **Montagner Nadia**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, **Montagner Mauro**, residente in Musile di Piave (VE), Via _____, sono tutti residenti nelle vicinanze dell'allevamento intensivo di galline ovaiole, oggetto della richiesta di modifica sostanziale all'A.I.A., indicata in oggetto.

Specificamente, fatte salve misurazioni più precise, e l'indicazione di distanze inferiori, già per quanto risulta dall'immagine di seguito riprodotta, l'abitazione del Sig. Lessi Galiano dista circa m. 140 dall'allevamento, l'abitazione del Sig. Lessi Dimitri dista circa m. 140 dall'allevamento, l'abitazione della sig.ra Celeghin Lorella dista circa m. 140, l'abitazione del sig. Lessi Gianluca dista circa m. 180 dall'allevamento, l'abitazione della sig.ra Salmasi Nicoletta dista circa n. 180 dall'allevamento, l'abitazione della sig.ra Montagner Nadia dista circa n. 200 dall'allevamento, l'abitazione del sig. Montagner Mauro dista circa n. 210 dall'allevamento.

L'attività, attualmente esercitata nel capannone n. 3, verrebbe estesa ai capannoni n. 1 e 2, da tempo dismessi, a seguito dell'esecuzione di interventi edilizi che la ditta anticipa che sarebbero riconducibili alla manutenzione straordinaria.

Il prospettato incremento dell'attività non potrebbe che comportare un ulteriore aumento del traffico e l'aggravamento della già insoddisfacente situazione della viabilità, tenuto conto della modesta larghezza e delle condizioni del manto stradale di via Verona, per il transito sulla medesima dei mezzi pesanti funzionali all'attività di allevamento e per l'assenza di un innesto attrezzato dall'allevamento sulla strada.

Nelle immagini di seguito riprodotte vengono rappresentate via Verona e le condizioni del manto stradale.







In relazione alla richiesta indicata in oggetto i sottoscritti, assistiti dall'Avv. Gabriele Maso, con studio in Treviso, Vicolo Barberia, 5, che viene delegato alla presentazione, formulano le seguenti

osservazioni

1. Violazione della distanza dalle residenze civili sparse prescritta dall'All. A alla D.G.R. 15.05.2012, n. 856.

L'intervento è soggetto alla distanza stabilita per i nuovi allevamenti dalla D.G.R. 856/2012 per più ragioni.

Anzitutto, per quanto si esporrà, si tratta di una nuova attività di allevamento, richiedendosi di adibire a tal fine fabbricati dismessi da diversi anni.

In secondo luogo la domanda ha ad oggetto una modifica sostanziale dell'A.I.A., tenuto conto altresì del notevolissimo incremento di capi.

Sicché, anche per tale ragione, essa va considerata nuova attività di allevamento.

Come si è detto l'attività di allevamento sui capannoni n. 1 e 2 è cessata da parecchi anni.

Ciò comporta che l'attività deve ritenersi nuova ai fini dell'applicazione delle distanze dalle abitazioni.

Con specifico riguardo ad una fattispecie in cui veniva in considerazione l'applicabilità delle distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili singole di cui al punto 6 dell'All. A alla D.G.R. 856/2012 con riferimento ad una attività di allevamento di pollame da insediarsi su capannoni dismessi e inutilizzati da oltre 3 anni, il TAR Veneto ha confermato la legittimità del diniego comunale, osservando quanto segue "... ***l'attività di allevamento della ditta Mo., dante causa della Sc., risulta essere di fatto cessata da oltre tre anni*** (è pacifico e incontestato che ***i capannoni siano dismessi e inutilizzati da oltre tre anni e che in tale periodo non vi siano stati "accasamenti" di animali***), ***sicché essa avrebbe dovuto essere cancellata dall'elenco delle ditte attive. L'attività che la ricorrente intende svolgere, valutata secondo un canone di effettività e non secondo criteri meramente nominalistici, deve pertanto qualificarsi come una "nuova attività" e non come prosecuzione di un'attività esistente, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine alla necessità che l'allevamento intensivo rispetti determinate distanze minime dalle abitazioni*** e da altri allevamenti zootecnici, che i locali rispettino le norme igienico-sanitarie, etc.". (T.A.R. Veneto, III, 31.01.2018, n. 95).

Ha parimenti osservato il Consiglio di Stato che, non venendo in considerazione norme edilizie, ma disciplina ambientale ed igienico sanitaria, occorre avere riguardo ad un canone di effettività, potendo dirsi esistente un'attività esclusivamente allorché sia effettivamente in atto:

"L'esistenza del fabbricato, senza nessuna attività in atto al suo interno, non determina di per sé, infatti, l'inapplicabilità delle prescrizioni, compreso quella relativa alle distanze, previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 7949/1989, sull'assunto che quest'ultima riguarderebbe solo i nuovi complessi edilizi adibiti ad allevamenti.

Sia la legge regionale n. 24/1985 che la D.G.R. n. 7949/1989, trattando di allevamenti zootecnici intensivi, fanno invero riferimento alle strutture edilizie che li costituiscono ma, **se è**

vero che per considerare esistente un allevamento occorre necessariamente che esistano dei fabbricati, ciò non risulta tuttavia sufficiente, perché occorre soprattutto dimostrare che l'attività di allevamento intensivo è effettivamente svolta al loro interno.

In difetto, nella fattispecie non poteva che trovare applicazione il disposto della D.G.R. n. 7949/1989, ivi compreso l'obbligo di osservare le distanze di rispetto in essa indicate.
(Cons. Stato, V, 15.07.2013, n. 3832).

In sintesi la dismissione dell'attività di allevamento comporta l'applicazione delle norme sulle distanze per i nuovi allevamenti nel caso di riattivazione dell'attività, indipendentemente dalla persistenza delle strutture già adibite ad allevamento.

Sulla medesima linea si pone la disciplina dettata dall'articolo 35, comma 29 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune di Musile di Piave che stabilisce che l'interruzione dell'attività di un allevamento intensivo per un periodo superiore a 5 anni produce l'effetto che l'eventuale riattivazione deve essere considerata alla stregua di una nuova attività:

“La cessata attività di un allevamento zootecnico intensivo oltre i cinque anni a far data dall'attestazione di cancellazione dall'anagrafe sanitaria del Servizio Veterinario competente per zona o comunque dall'interruzione dell'attività, comporta la decadenza di tutti i vincoli urbanistici da essa prodotti ed in particolare di quelli relativi alle distanze. La eventuale riattivazione dell'attività dovrà pertanto sottostare alla normativa in vigore alla stregua di una nuova attività.”.

A prescindere dalla legittimità della norma regolamentare, che si preoccupa di porre un discrimine temporale certo, ma che presumibilmente collide con il principio per cui l'interruzione dell'attività di allevamento, anche per un periodo di tempo più breve, determina l'applicabilità delle distanze nel caso di riattivazione, comunque nella fattispecie l'attività di allevamento nei capannoni 1 e 2 è cessata da un periodo ben superiore a 5 anni.

Ciò premesso, in considerazione della vicinanza del nuovo allevamento alle residenze dei sottoscritti, sopra illustrata con l'indicazione delle distanze, è del tutto palese che nella fattispecie non vengono rispettate le distanze minime reciproche tra gli allevamenti zootecnici e le residenze civili singole prescritte dalla Tabella 4 dell'All. A alla D.G.R. 856/2012.

Per tali ragioni la modifica sostanziale all'A.IA. richiesta non può perciò essere assentita, non potendo essere attivato il nuovo allevamento.

2.- Osservazioni ulteriori.

Fermo restando che l'intervento non può essere assentito per quanto indicato nell'osservazione che precede, in via del tutto subordinata i sottoscritti evidenziano che il prospettato l'incremento del numero di capi di galline ovaiole dalle attuali 68.280 fino a 98.880, pari alla massima capacità delle strutture interessate dalla richiesta, darà certamente luogo all'aggravarsi delle problematiche già riscontrate in passato.

Specificamente, con riguardo alle **emissioni acustiche** si evidenzia che, in passato, allorché erano utilizzati i capannoni 1 e 2, veniva frequentemente percepito – soprattutto nelle ore notturne e nel periodo estivo – un rumore cupo e continuo, causato dall'attivazione delle ventole di raffrescamento. A tale problematica era stato posto un parziale rimedio mediante l'installazione di apposite capottine, che tuttavia risultano attualmente rimosse.

Con riguardo alle **emissioni odorigene**, già attualmente e quindi con la sottoutilizzazione del capannone 3, nelle ore serali si constata un odore pungente riconducibile al pollame. Tale odore risulta meno percepibile per l'ubicazione del capannone a sud-ovest della proprietà. Diversa era la situazione con l'utilizzo, in passato, dello scarico posizionato a nord del capannone 1: a causa della maggiore vicinanza alle abitazioni, l'odore risultava particolarmente intenso e spesso insopportabile.

Con riguardo alle problematiche relative alla **viabilità**, già attualmente la situazione è fortemente compromessa, in relazione alla modesta larghezza di via Verona, per il transito sulla medesima dei mezzi pesanti funzionali all'attività di allevamento e per l'assenza di un innesto attrezzato dall'allevamento sulla strada. Il prospettato incremento dell'attività non potrebbe che comportare un ulteriore aumento del traffico e l'aggravamento delle già insoddisfacenti condizioni della viabilità.

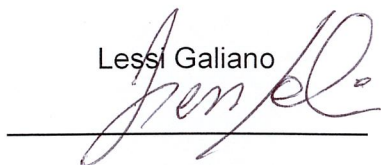
Fermo che il nuovo allevamento non potrà essere attivato, per quanto osservato sub 1, si richiede che gli Enti competenti non rilascino l'eventuale l'autorizzazione se non previa, documentata, effettiva risoluzione delle problematiche evidenziate.

I sottoscritti delegano l'Avv. Gabriele Maso del foro di Treviso, con studio in Treviso, Vicolo Barberia, 5, che sottoscrive anche per accettazione dell'incarico, all'invio a mezzo PEC delle presenti osservazioni dall'indirizzo PEC gabriele.maso@mailcertificata.it.

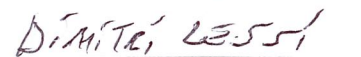
Distinti saluti.

Musile di Piave, lì 22 luglio 2025.

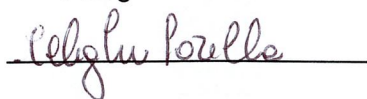
Lessi Galiano



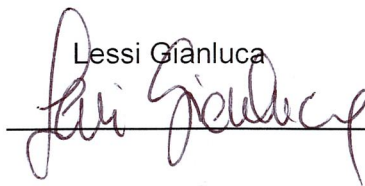
Lessi Dimitri



Celeghin Lorella



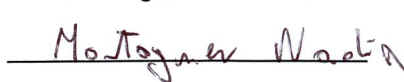
Lessi Gianluca



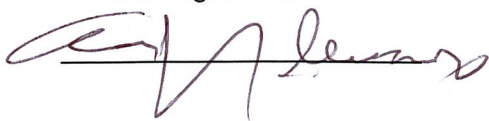
Salmasi Nicoletta



Montagner Nadia



Montagner Mauro



Avv. Gabriele Maso

